

CRITERI GENERALI PER IL RICONOSCIMENTO DI CREDITI FORMATIVI UNIVERSITARI

1 – Iscrizione ad anni di corso successivi al primo

L'iscrizione ad anni di corso successivi al primo di un Corso di studio può essere concessa:

- a) in applicazione di accordi dell'Ateneo con altri Enti e Istituzioni universitarie italiane e straniere;
- b) per effetto del riconoscimento di almeno:
 - 40 CFU (iscrizione al 2° anno per i CdS triennali o magistrali);
 - 80 CFU (iscrizione al 3° anno per i CdS triennali).

Per gli anni di corso attivi si rimanda al manifesto degli studi pubblicato annualmente e consultabile sulla pagina web del Corso di studio.

2 – Riconoscimento di esami universitari e assegnazione di CFU

Lo studente che intenda richiedere il riconoscimento di crediti formativi per attività universitarie deve presentare tale richiesta contestualmente alla domanda di iscrizione al corso di laurea o comunque entro e non oltre il termine di iscrizione indicato nel Manifesto degli studi.

Il riconoscimento degli esami avviene secondo la logica dei crediti previsti dai D.M. 509/99 e 270/2004 e in base a quanto stabilito dal Regolamento didattico di Ateneo, tenuto conto dei seguenti criteri:

- a) appartenenza, affinità o riconducibilità ai Settori Scientifico Disciplinari (SSD) così come stabiliti dal D.M. 4 ottobre 2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
- b) quantità dei CFU;
- c) denominazione dell'esame;
- d) coerenza dei contenuti con gli obiettivi formativi del Corso di studio;
- e) obsolescenza o attualità dei contenuti tecnico-culturali degli esami sostenuti;
- f) rispetto dei limiti quantitativi previsti dalla normativa vigente.

Relativamente alla denominazione dell'esame si precisa che tale criterio viene meno per richieste di convalida riguardanti esami sostenuti in Corsi di studio afferenti alla stessa classe di laurea del CdS di iscrizione dello studente. Recepite le domande di convalida, previo esame della documentazione allegata alle richieste, vengono valutate le possibili corrispondenze. La documentazione da allegare alle domande è costituita da certificazioni attestanti l'avvenuto superamento degli esami, eventuali programmi degli stessi esami ed ogni altro elemento utile alla valutazione.

Le certificazioni prodotte in lingua straniera devono essere accompagnate da una traduzione ufficiale.

La presentazione del programma di studio da parte dello studente non è richiesta nei casi in cui vi sia congruenza tra l'esame svolto e quello di cui si chiede il riconoscimento. In questi casi si potrà valutare sulla base delle sole certificazioni prodotte. Nei restanti casi, controllate le denominazioni e verificate la validità e il numero di CFU, attraverso la documentazione prodotta si verificano i requisiti di congruenza disciplinare e l'eventuale affinità o riconducibilità tra i SSD in cui gli esami, oggetto di richiesta di convalida dal richiedente, sono ricompresi.

Nei casi in cui tra un esame oggetto di richiesta di riconoscimento ed il corrispondente esame da riconoscere vi sia una differenza non superiore a 3 CFU, previa valutazione dell'impegno orario previsto per i due esami, si potrà proporre la convalida piena. Nei casi in cui la valutazione metta in luce una congruenza parziale e i SSD siano riconducibili solo in parte, si potrà proporre il riconoscimento parziale di un esame, per una frazione del totale dei CFU previsti. Se necessario potrà essere richiesto il parere di un docente del SSD di appartenenza (o affine) dell'esame oggetto di domanda di riconoscimento.

Agli esami sostenuti nell'ambito di un corso di studio del vecchio ordinamento universitario, non rientranti nel sistema dei crediti, sarà attribuito il peso standard di 12 CFU.

L'obsolescenza dei contenuti tecnico-culturali degli esami sostenuti oltre 8 anni prima della richiesta di riconoscimento sarà valutata tenendo conto della risalenza nel tempo dei programmi didattici svolti e dell'evoluzione del curriculum personale del richiedente. All'esito della valutazione potrà essere proposto anche un riconoscimento parziale dei CFU maturati.

Nel caso di riconoscimento parziale lo studente, per colmare il debito formativo, è tenuto a contattare il docente titolare che stabilirà le modalità di recupero dei CFU mancanti tenendo conto dei CFU riconosciuti, quindi provvederà alla definizione di un programma integrativo.

I CFU conseguiti in un Master di primo o secondo livello potranno essere riconosciuti per gli insegnamenti di un CdS triennale o magistrale, rispettando i principi generali sopra esposti. Per le altre tipologie di corsi erogati da Università italiane o straniere si farà riferimento al Quadro Europeo delle Qualifiche (EQF).

3 – Non riconoscimento di CFU

Salvo diversa disposizione degli organi di Ateneo, non si darà luogo a riconoscimento di CFU nei seguenti casi:

- a) richieste aventi per oggetto il riconoscimento di esami sostenuti in un corso di laurea triennale a valere su un corso di laurea magistrale;
- b) attività formative o esami precedentemente convalidati anche da altri Atenei. Non si terrà conto, pertanto, delle convalide ma degli esami sostenuti all'origine;
- c) esami superati a recupero di "debito formativo";
- d) attività formative o esami sostenuti presso istituti non accreditati o non riconosciuti dall'ordinamento universitario nazionale;
- e) attestati conseguiti ed esami superati presso istituti di istruzione secondaria;
- f) attività non previste dalla normativa vigente o da disposizioni degli organismi;
- g) richieste incomplete, formalmente non corrette, non presentate secondo i criteri fissati dal regolamento ovvero presentate da studenti non in regola con l'iscrizione al Corso di studio.

4 – Riconoscimento di certificazioni di abilità linguistiche

Nel caso in cui si intenda far valere una certificazione linguistica, lo studente è tenuto a produrre copia del certificato di cui, se rilasciato in lingua straniera e se ritenuto opportuno, può essere richiesta la traduzione giurata.

Per la valutazione si terrà conto dei canoni generali, stabiliti dal Consiglio d'Europa nel Quadro Comune Europeo di Riferimento (CEFR) per la conoscenza delle lingue comunitarie che, in sintesi, prevede sei livelli: base (A1 e A2), autonomo (B1 e B2) e padronanza (C1 e C2).

Le certificazioni linguistiche non sono da ritenersi riconoscibili in parola, ma dovrà essere tenuto conto dei Regolamenti dei singoli Corsi di studio e/o delle delibere adottate dal Dipartimento.

Ai fini dell'attribuzione di CFU, sono ritenute valide le certificazioni rilasciate, a seguito di superamento di una prova finale, dai seguenti Enti certificatori:

Lingua inglese:

- IELTS – International English Language Testing System;
- Trinity College of London – ISE;
- ESOL (Cambridge);
- TOEFL (ETS) (Test of English as a Foreign Language).

Lingua spagnola:

- D.E.L.E. (Diploma de Español como Lengua Extranjera) rilasciato dall'Istituto Cervantes;

Lingua Francese:

- Alliance Française – Centre Pilote.

Si precisa che, per il CdS triennale, sono riconosciuti i certificati linguistici almeno di livello B1, mentre per il Cds magistrale di livello B2.

Le certificazioni rilasciate da Enti diversi da quelli sopra precisati potranno essere valutate sulla base della documentazione prodotta dallo studente, sempre che siano conseguenti al superamento di una prova finale, abbiano una durata tale da giustificare un congruo impegno orario da parte dello studente e sia inequivocabile il livello CEFR raggiunto.

Per le certificazioni linguistiche, di norma, è previsto l'inserimento dei CFU riconosciuti fra le *"ulteriori conoscenze linguistiche"* e, in subordine, fra le attività formative a scelta dello studente.

5 – Riconoscimento di certificazioni di abilità informatiche

Ai fini del riconoscimento di crediti per ulteriori conoscenze informatiche diverse da quelle offerte nei corsi di studio è necessario che lo studente presenti una delle seguenti certificazioni:

- a) ECDL (Base, Standard, Full Standard, Expert);
- b) EIPASS (Basic, 7 Moduli User, 7 Moduli Standard, Progressive).

Non costituiscono titolo idoneo al conseguimento dei crediti formativi i titoli rilasciati a seguito della mera frequenza di corsi organizzati privatamente.

È previsto l'inserimento dei CFU riconoscibili fra le *"abilità informatiche e telematiche"* oppure nell'ambito del tirocinio curriculare e, in subordine, fra le attività formative a scelta dello studente.

6 – Stage e tirocini. Attività professionale, lavorativa e personale delle PP.AA.

L'attività professionale e/o lavorativa può costituire oggetto di riconoscimento nell'ambito del tirocinio, purché si tratti di attività coerente con i profili formativi del corso di studio e alla base dell'attribuzione dei crediti formativi.

Il Corso di studio può riconoscere CFU nell'ambito del tirocinio formativo, altresì, al personale delle amministrazioni pubbliche, sulla scorta di apposite convenzioni.

In ogni caso, il numero massimo di CFU riconoscibili non può essere superiore a 12.